

9. PROMOTORI FINANZIARI

9.1. I promotori finanziari che operano all'interno di agenzie assicurative, e che quindi collocano prodotti assicurativi, sono tenuti a riprodurre tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alla sezione E del registro visto che è già stata a suo tempo prodotta per l'iscrizione all'albo promotori finanziari oppure è sufficiente un'autocertificazione?

Il collaboratore che opera esclusivamente all'interno di agenzie assicurative non è tenuto all'iscrizione nella sezione E del registro, dal momento che in tale sezione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, devono essere iscritti gli addetti all'attività di intermediazione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D del registro.

Il collaboratore, tuttavia, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento. Relativamente alla professionalità, il promotore finanziario deve acquisire la specifica formazione assicurativa richiesta dal Regolamento (art. 17, comma 2); riguardo ai requisiti di onorabilità, il promotore finanziario potrà, qualora l'intermediario che si avvale della sua collaborazione lo accetti, produrre un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del promotore finanziario deve essere conservata dall'agente.

9.2. Un promotore finanziario che opera con proprio mandato per la compagnia e che collabora con un'agenzia con contratto autorizzato dalla mandante deve essere iscritto nella sezione E del registro?

Nel precisare che un promotore finanziario può operare su mandato della compagnia solo nel caso in cui sia iscritto alla sezione A del registro, ai sensi degli artt. 8, 63 o 67 del Regolamento, si fa presente che non è consentito cumulare la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore finanziario che collabora, al di fuori dei loro locali, con altri intermediari iscritti nel registro (sezioni A, B o D), in quanto tale attività richiederebbe l'iscrizione nella sezione E, determinando un cumulo di iscrizioni che il Codice ed il Regolamento non consentono. Unica eccezione è quella prevista dall'art. 4, comma 4, del Regolamento con riferimento al ramo r.c.auto.

E' consentito svolgere attività di promotore finanziario iscritto nel relativo Albo ed operare in qualità di collaboratore di un intermediario assicurativo, senza essere titolare in proprio di mandati agenziali. In tal caso, il promotore finanziario dovrà essere iscritto nella sezione E del registro dall'intermediario che se ne avvale.